
Orientamenti preliminari ASSIREVI in tema di IFRS

OPI N. 1 (Revised)

Trattamento contabile delle “*business combinations under common control*” nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato

In sede di redazione dei bilanci redatti secondo principi IFRS sono sorti aspetti applicativi di non facile, né univoca soluzione.

A tale riguardo ASSIREVI non può ignorare che: (i) esistono tali aspetti applicativi, che sono oggetto di scelte da parte delle imprese, (ii) l’organismo preposto a fornire interpretazioni in tema di IFRS non si è ancora pronunciato in materia, (iii) le Associate chiamate a valutare tali aspetti applicativi nell’ambito dell’attività di revisione richiedono indicazioni per un comportamento tecnico motivato e omogeneo.

Gli orientamenti preliminari ASSIREVI in tema di IFRS non hanno l’obiettivo di definire principi contabili, né interpretazioni degli stessi, in quanto tale ruolo non compete ad ASSIREVI, ma prendono in esame le tematiche applicative più rilevanti e urgenti, ne riassumono gli aspetti principali e propongono, a beneficio dei revisori che si trovano ad affrontarle in pratica, le soluzioni che al momento riscuotono il maggior consenso.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO

Le operazioni di “*business combinations under common control*” possono essere concluse in varie forme contrattuali legalmente rilevanti nel bilancio d’esercizio (transazioni “carta contro carta” – ad esempio: fusioni, conferimenti e scissioni; oppure con corrispettivo – ad esempio: acquisizioni di rami di azienda). Inoltre, tali operazioni di norma sono attuate con finalità diverse dal trasferimento del controllo, quali, ad esempio, una semplice riorganizzazione societaria all’interno di un gruppo, e presentano rilevanti peculiarità sia in capo all’entità che trasferisce il *business* sia in capo all’entità che lo acquisisce.

Le operazioni di “*business combinations under common control*”¹ sono escluse dall’ambito di applicazione obbligatoria dell’IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* [si veda IFRS 3.2(c) e IFRS 3.B1-B4]. Questo documento di orientamento ha, pertanto, l’obiettivo di individuare quale sia il trattamento contabile appropriato secondo gli IFRS nel bilancio d’esercizio e consolidato delle entità *under common control* coinvolte nell’operazione.

¹ Un’aggregazione aziendale che coinvolge entità o attività aziendali (“*businesses*”) sotto comune controllo è un’aggregazione aziendale in cui tutte le entità o attività aziendali sono in definitiva controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima sia dopo l’aggregazione e tale controllo non è transitorio [IFRS 3.B1]. La percentuale delle partecipazioni di minoranza in ciascuna delle entità partecipanti all’aggregazione, prima e dopo l’aggregazione, non è rilevante al fine di determinare se all’aggregazione partecipano entità sotto comune controllo. Analogamente, il fatto che una delle entità partecipanti all’aggregazione sia una controllata esclusa dal bilancio consolidato non è rilevante ai fini di determinare se ad una aggregazione aziendale partecipano entità sotto controllo comune [IFRS 3.B4]. L’esclusione dall’ambito di applicazione dell’IFRS 3 riguarda, pertanto, anche le aggregazioni tra entità che non sono incluse in un bilancio consolidate, in quanto controllate da una persona fisica o da un gruppo di persone fisiche.

In particolare, con riferimento al bilancio d'esercizio, vengono trattate nel paragrafo 1.1. le operazioni *under common control* di acquisizione e conferimento di rami d'azienda, che soddisfano la definizione di "*business*"² dell'IFRS 3. Le operazioni *under common control* di acquisizione e conferimento di partecipazioni di controllo, vengono invece trattate separatamente nel paragrafo 1.2 in quanto, allo stato attuale, vi sono ancora divergenze interpretative sul fatto che tali operazioni possano essere assimilabili o meno alle *business combinations under control*. Infine nel Capitolo 2 vengono trattate le *business combination under common control* con riferimento al bilancio consolidato.

Esulano dalla trattazione del presente documento le operazioni di *business combinations under common control* poste in essere prima della *first time adoption* del bilancio d'esercizio, per le quali si rimanda all'OPI n. 5 e le operazioni di fusione che sono trattate nell'OPI n. 2.

Inoltre, sono escluse dall'ambito di applicazione del presente documento le operazioni che sono già specificatamente trattate ai paragrafi 13 e 14 dello IAS 27 *Bilancio separato*. In particolare, si tratta delle operazioni in cui una capogruppo riorganizza la struttura del proprio gruppo mediante la creazione di una nuova entità ("*Newco*") quale sua controllante rispettando i seguenti criteri:

- (a) la *Newco* ottiene il controllo della capogruppo originaria attraverso una permuta di strumenti rappresentativi di capitale (operazione "carta contro carta");
- (b) le attività e le passività del nuovo gruppo sono le medesime del gruppo originario, sia prima che dopo la riorganizzazione;
- (c) i soci della capogruppo originaria prima della riorganizzazione hanno le medesime interessenze assolute e relative nelle attività nette del gruppo originario e del nuovo gruppo immediatamente prima e dopo la riorganizzazione.

Lo IAS 27.13, con riferimento alle operazioni sopra descritte, dispone che, qualora la *Newco* valuti nel proprio bilancio separato la partecipazione nella capogruppo originaria utilizzando il metodo del costo [IAS 27.10(a)], deve determinare il costo di tale partecipazione in misura pari al valore netto contabile del patrimonio netto della capogruppo originaria alla data della riorganizzazione. Il medesimo trattamento contabile dovrà essere applicato nel bilancio separato di un'entità che, pur non essendo una capogruppo, crea una nuova entità come sua controllante. In tal caso i riferimenti alla "capogruppo originaria" e al "gruppo originario" vanno intesi come riferimenti all' "entità originaria" [IAS 27.14].

Si segnala, infine, che sono escluse dal presente documento le operazioni *under common control*, in cui l'entità che riceve il *business* (es. ramo d'azienda) o la partecipazione di controllo è un'entità non operativa (es. "*Newco*" o "*Shell company*"). In queste operazioni, infatti, non si realizza alcuna aggregazione aziendale ("*business combination*") nel bilancio dell'entità ricevente e non si realizza, al contempo, alcun trasferimento di controllo del business o della partecipazione ad un terzo soggetto³.

Il presente documento aggiorna e sostituisce il documento sugli Orientamenti Preliminari ASSIREVI in tema di IFRS - OPI N. 1 - (marzo 2007).

² L'IFRS 3, nell'Appendice A, definisce un'attività aziendale ("*business*") come "*un insieme integrato di attività e beni che può essere condotto e gestito allo scopo di assicurare un rendimento sotto forma di dividendi, di minori costi o di altri benefici economici direttamente agli investitori o ad altri soci, membri o partecipanti*". I paragrafi B7-B12 dell'IFRS 3 forniscono ulteriori elementi utili per verificare il rispetto della definizione di attività aziendale sopra indicata.

³ Per completezza di analisi, si segnala che l'unico trattamento contabile applicabile a tali operazioni è quello della continuità dei valori, in base al quale il *business* o la partecipazione di controllo oggetto di trasferimento vengono rilevati nel bilancio dell'entità ricevente agli stessi valori di iscrizione nel bilancio dell'entità trasferente. Il criterio della continuità dei valori è uno dei criteri applicabili alle *business combination under common control* e, pertanto, per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 1.1. del presente documento.

1. BILANCIO D'ESERCIZIO

1.1. Operazioni di acquisizione e conferimento di rami d'azienda

Principi Contabili IFRS di riferimento

Come già indicato, le operazioni di “*business combinations under common control*” sono escluse dall’ambito di applicazione obbligatoria dell’IFRS 3.

In assenza di riferimenti a principi o interpretazioni IFRS specifici per tali operazioni, si rammenta che il paragrafo 15 dello IAS 1 *Presentazione del bilancio* richiede, in termini generali, che il bilancio debba fornire la rappresentazione attendibile e fedele degli effetti di operazioni, altri eventi e condizioni in accordo con le definizioni ed i criteri di iscrizione previsti dal c.d. *Quadro sistematico (The Conceptual Framework for Financial Reporting)* per attività, passività, costi e ricavi e lo IAS 1.17 stabilisce l’obbligo di selezionare, in accordo con la gerarchia stabilita dallo IAS 8 *Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori*, i principi contabili idonei al raggiungimento dell’obiettivo generale della rappresentazione attendibile e fedele.

Considerata la peculiarità di queste operazioni e il fatto che gli IFRS non le trattano in modo specifico, si ritiene che la scelta del principio contabile più idoneo debba essere guidata dai canoni generali previsti dallo IAS 8. E’ quindi necessario decidere preliminarmente se in tale circostanza sia preferibile ricercare la soluzione in altri principi contabili e/o ordinamenti giuridici piuttosto che nell’ambito degli IFRS stessi.

Come chiaramente indicato dallo IAS 8.11, il sistema dei principi IAS/IFRS può essere definito un sistema “chiuso”; ne consegue che la soluzione al problema delle *business combinations under common control* deve essere ricercata in prima battuta all’interno del corpo dei principi IFRS. Potrebbe pertanto non essere adeguata una deroga, che rinvii per esempio ad un sistema di norme nazionali o di trattamenti contabili settoriali.

In particolare, lo IAS 8.10 prevede che, in assenza di un principio o di un’interpretazione IFRS che si applichi specificamente ad un’operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale debba fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile “che sia: (a) **rilevante** ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e (b) **attendibile**, in modo che il bilancio: (i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale - finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità; (ii) **rifletta la sostanza economica** delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale; (iii) sia **neutrale**, cioè scevra da pregiudizi; (iv) sia **prudente**; e (v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.”

I paragrafi 11 e 12 dello IAS 8 dispongono, inoltre, che nell’esercitare tale giudizio “la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l’applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente: (a) le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili o correlati; e (b) le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro sistematico”. Nell’esprimere il predetto giudizio “la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi di formazione contabile che utilizzano un quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con le fonti” sopra descritte.

Nella ricerca di un trattamento contabile che rientri nell’ambito concettuale del *Framework* e che soddisfi i criteri dello IAS 8.10, l’elemento critico è rappresentato dal fatto che il principio contabile prescelto per rappresentare le *business combinations under common control* deve riflettere la sostanza economica delle stesse, indipendentemente dalla loro forma giuridica. La presenza o meno di “sostanza economica” appare pertanto l’elemento chiave da porre alla base della scelta del principio contabile.

La sostanza economica deve consistere in una generazione di valore aggiunto per il complesso delle parti interessate (quale ad esempio maggiori ricavi, risparmi di costi, realizzazioni di sinergie) che si concretizzi in significative⁴ variazioni nei flussi di cassa ante e post operazione delle attività trasferite. A questi fini ha scarsa rilevanza la struttura legale posta in essere per effettuare l'operazione.

Tale accezione di sostanza economica è analoga alla sostanza "commerciale" delle operazioni di permuta richiamata nello IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*, nello IAS 38 *Attività immateriali* e nello IAS 40 *Investimenti immobiliari*⁵.

La presenza di sostanza economica nell'accezione sopra indicata nelle operazioni *under common control* deve essere dimostrata dagli amministratori delle entità che le hanno poste in essere. In particolare, le operazioni che hanno una significativa influenza sui flussi di cassa futuri per le parti interessate dovranno essere suffragate da una esauriente analisi dei flussi di cassa ante e post operazione sulla base di evidenze adeguate e verificabili fornite dagli amministratori⁶. Per non violare il principio della prudenza, tale analisi dei flussi di cassa deve avere caratteristiche di:

- concretezza;
- ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, economica, finanziaria);
- brevità di attuazione.

Dati questi elementi di base, la selezione del principio contabile per le operazioni in esame, pur giuridicamente rilevanti ma prive di una significativa influenza sui flussi di cassa futuri, deve essere guidata in particolar modo dal principio di prudenza⁷. In questi casi, pertanto, la scelta dei criteri di contabilizzazione deve privilegiare principi idonei ad assicurare la continuità dei valori.

Trattamenti contabili

In conformità con quanto detto in precedenza, i trattamenti contabili per le operazioni *under common control* sono pertanto conseguenti alla evidenza o meno di una sostanza economica, ossia di una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite per le entità interessate.

⁴ Al fine di individuare il concetto di significatività deve essere tenuta in considerazione la seguente definizione, riportata al paragrafo 7 dello IAS 1, sul termine "rilevante" ("*material*"): "*omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se possono, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante*".

⁵ In particolare, il concetto di "sostanza commerciale" è riportato nei seguenti paragrafi IAS 16.24-25, IAS 38.45-46 e IAS 40.28.

⁶ Tali analisi dei flussi di cassa ante o post operazione devono essere riportate in nota integrativa con le considerazioni che hanno permesso di qualificarle come operazioni *under common control* con sostanza economica.

⁷ Si veda IAS 8.10: "[...] e (b) attendibile, in modo che il bilancio: (i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale - finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità; (ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale; (iii) sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi; (iv) sia prudente; e (v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti".

a. *Operazioni che non hanno una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite*

Il principio della continuità dei valori

L'applicazione del principio della continuità dei valori dà luogo alla rilevazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di valori uguali a quelli che risulterebbero se le imprese oggetto di aggregazione fossero state unite da sempre. Le attività nette dell'entità acquisita e dell'entità acquirente devono essere pertanto rilevate ai valori di libro che avevano nelle rispettive contabilità prima dell'operazione. In linea di principio le iscrizioni contabili successive continueranno portando avanti i valori utilizzati per la contabilizzazione precedente. Il conto economico sarà uguale alla somma dei conti economici delle due entità integrate a partire dalla data della transazione. Ovviamente saranno necessarie rettifiche per uniformare l'applicazione dei principi contabili e per l'eliminazione delle partite *intercompany*.

In coerenza con l'applicazione del principio della continuità dei valori, si ritiene inoltre possibile che le attività nette siano trasferite, anziché ai valori di libro dell'entità venditrice/conferente, ai valori risultanti dal bilancio consolidato alla data del trasferimento (ove questi valori siano disponibili) dell'entità controllante comune delle entità che realizzano l'aggregazione. Infatti, data l'appartenenza sia dell'entità acquirente che di quella acquisita al medesimo gruppo, la continuità suddetta può essere riferita ai valori riflessi nel bilancio consolidato del soggetto che controlla le entità che effettuano la transazione.

La definizione della base di costo (valori risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante comune oppure valori di libro risultanti dalla contabilità dell'entità che trasferisce il *business*) dovrà essere coerente in tutte le transazioni della stessa natura poste in essere dall'entità ed effettuata in base alle informazioni disponibili agli amministratori dell'entità che riceve il *business*.

In particolare, i criteri di rilevazione contabile nel bilancio d'esercizio, in applicazione del principio della continuità dei valori sono di seguito esposti.

Scenario A: Cessione di un business ad un'entità under common control con incasso di un corrispettivo in denaro (operazioni di acquisto/vendita di un business)

Le attività e le passività del *business* oggetto di trasferimento sono rilevate dall'entità acquirente ai loro valori contabili storici determinati secondo la base di costo scelta (valori risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante comune oppure valori di libro risultanti dalla contabilità dell'entità venditrice).

La differenza tra il valore di trasferimento (importo del corrispettivo in denaro) e i valori contabili storici del business trasferito rappresenta un'operazione con soci da rilevare, a seconda delle circostanze, come una contribuzione o una distribuzione di patrimonio netto delle entità coinvolte nell'operazione.⁸

⁸ Il trattamento contabile della differenza tra prezzo di trasferimento e valori contabili storici del business trasferito è coerente con quanto stabilito dagli IFRS per le operazioni effettuate con soci che operano in tale veste. In particolare, il paragrafo 4.25 del "Conceptual Framework for Financial Reporting" chiarisce che non possono emergere "income" o "expenses" dalle operazioni poste in essere con i soci e che hanno agito in tale veste: "The elements of income and expenses are defined as follows: (a) **Income** is increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases in equity, other than those relating to contributions from equity participants. (b) **Expenses** are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletions of assets or incurrences of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants.

La tabella seguente riepiloga le modalità di rilevazione della suddetta differenza:

	Differenza positiva (corrispettivo in denaro > valore contabile del business trasferito)	Differenza negativa (corrispettivo in denaro < valore contabile del business trasferito ⁹)	Riferimento agli esempi riportati nell'allegato 1
Le entità coinvolte non hanno un rapporto partecipativo di controllo (diretto o indiretto tramite una subholding)			
Entità acquirente	Decremento del patrimonio netto	Incremento del patrimonio netto	A1
Entità venditrice	Incremento del patrimonio netto	Decremento del patrimonio netto	
Le entità coinvolte hanno un rapporto partecipativo di controllo diretto o indiretto – l'entità venditrice è la controllante dell'entità acquirente			
Entità acquirente (controllata)	Decremento del patrimonio netto	Incremento del patrimonio netto	A2
Entità venditrice (controllante)	Iscrizione di un dividendo ¹⁰ nell'utile/(perdita) dell'esercizio	Incremento della partecipazione detenuta nell'entità acquirente (controllante)	
Le entità coinvolte hanno un rapporto partecipativo di controllo diretto o indiretto – l'entità venditrice è la controllata dell'entità acquirente			
Entità acquirente (controllante)	Incremento della partecipazione detenuta nell'entità venditrice (controllata)	Iscrizione di un dividendo ¹¹ nell'utile/(perdita) dell'esercizio	A3
Entità venditrice (controllata)	Incremento del patrimonio netto	Decremento del patrimonio netto	

⁹ Quanto indicato nella tabella con riferimento alla differenza negativa tra il valore contabile del *business* e il corrispettivo in denaro è applicabile solo nelle circostanze in cui l'operazione tra entità *under common control* non sia effettuata a normali condizioni di mercato. Nel caso in cui, invece, l'operazione fosse effettuata a normali condizioni di mercato, non si ritiene plausibile la rilevazione della differenza negativa come un'operazione con soci, in quanto tale differenza nella sostanza rappresenta una perdita di valore del *business* che l'entità venditrice dovrà rilevare nel proprio bilancio prima di effettuare il trasferimento.

¹⁰ L'iscrizione del dividendo a conto economico per effetto dell'operazione di *business combination under common control* rappresenta un indicatore di *impairment* [IAS 36.12(h)] con riferimento alla partecipazione nella società controllata e, pertanto, dovrà essere effettuato un *impairment test* in accordo allo IAS 36.

¹¹ Si veda quanto indicato nella precedente nota 10.

Scenario B: Conferimento di un business ad un'entità under common control

Le attività e le passività del *business* oggetto di trasferimento sono rilevate dall'entità acquirente ai loro valori contabili storici determinati secondo la base di costo scelta (valori risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante comune oppure valori di libro risultanti dalla contabilità dell'entità venditrice/conferente).

La differenza tra il valore di trasferimento (*fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'entità conferitaria) e i valori contabili storici del *business* trasferito, a differenza delle operazioni per cassa, non è assimilabile ad un'operazione con soci in quanto non si realizza un trasferimento di risorse monetarie tra le entità coinvolte nell'operazione. Pertanto, a seguito del conferimento, l'entità conferitaria, deve rilevare il *business* trasferito al suo valore contabile storico e incrementare di pari importo il proprio patrimonio netto. L'entità conferente, simmetricamente, deve rilevare la partecipazione nell'entità conferitaria per un importo pari all'incremento del patrimonio netto dell'entità conferitaria.

Tale trattamento contabile è applicabile indipendentemente dal rapporto partecipativo preesistente tra l'entità conferente e l'entità conferitaria.

Nelle operazioni di conferimento, si ritiene, inoltre, che non possa mai emergere una differenza negativa tra il valore contabile del *business* oggetto di conferimento e il *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale ricevuti dall'entità conferitaria, in quanto tale circostanza sarebbe rappresentativa di una perdita di valore del *business* da rilevare nel bilancio dell'entità conferente prima di effettuare il trasferimento.

Si rinvia per maggiori dettagli agli esempi B1, B2 e B3 riportati nell'allegato 1.

b. Operazioni che abbiano una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite

La scelta del principio contabile

Come detto in precedenza, nella ricerca di un trattamento contabile che rientri nell'ambito concettuale del *Framework* e che soddisfi i criteri di IAS 8.10 l'elemento critico è rappresentato dal fatto che il principio prescelto sia idoneo a riflettere la sostanza economica della transazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

Dalla parte dell'entità acquirente/conferitaria:

Iscrizione al costo inteso come *fair value* delle attività nette trasferite al momento dell'operazione in accordo al metodo dell'acquisizione previsto dall'IFRS 3, ivi incluso l'avviamento.

Dalla parte dell'entità venditrice/conferente:

Riconoscimento nell'utile/(perdita) dell'esercizio della differenza tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile delle attività oggetto del trasferimento.

1.2 Operazioni di acquisizione e conferimento di partecipazioni di controllo

Come evidenziato in precedenza nel paragrafo relativo all'ambito di applicazione del documento, allo stato attuale esistono divergenze interpretative sull'inquadramento delle operazioni di acquisizione e conferimento di partecipazioni di controllo, nel caso in cui tali operazioni siano poste in essere tra entità *under common control*.

Una prima interpretazione è quella di assimilare tali operazioni alle *business combinations under common control* in quanto l'entità acquirente/conferitaria acquisendo il controllo di una partecipazione, acquisisce nel contempo il controllo sul *business* della partecipata. In questo caso sarebbe applicabile la *scope exclusion* dell'IFRS 3 e, quindi le entità *under common control* coinvolte nell'operazione per definire il trattamento contabile appropriato dovranno seguire le stesse logiche che sono analizzate nel precedente paragrafo 1.1.

Una seconda interpretazione è, invece, quella di non assimilare tali operazioni alle *business combinations under common control*, in quanto l'oggetto trasferito è una partecipazione che non è assimilabile alla definizione di business dell'IFRS 3. In questo caso, non potendo applicare la *scope exclusion* dell'IFRS 3 per le *business combination under common control* non potrà essere applicato per analogia quanto riportato nel precedente paragrafo 1.1.

In base a tale interpretazione il trattamento contabile più appropriato sarà il seguente:

- a) operazione di acquisto di una partecipazione di controllo da altra entità *under common control* con corrispettivo in denaro
 - se l'operazione è effettuata a normali condizioni di mercato:
 - o l'entità venditrice eliminerà contabilmente il valore della partecipazione ceduta e rileverà la plusvalenza/minusvalenza nell'utile/perdita dell'esercizio;
 - o l'entità acquirente rileverà la partecipazione acquisita al costo e quindi in misura pari al corrispettivo pagato;
 - se l'operazione non è effettuata a normali condizioni di mercato, l'eventuale differenza tra il valore di mercato della partecipazione e il corrispettivo della transazione sarà rilevato come operazione posta in essere dal socio in qualità di socio (si rinvia a quanto indicato nel precedente paragrafo 1.1.);
- b) operazione di conferimento (operazione "carta contro carta"): trattandosi di una permuta tra due strumenti finanziari senza il trasferimento di cassa sarà necessario valutare se l'operazione ha sostanza commerciale. Per tale analisi si deve, pertanto, fare riferimento per analogia a quanto richiamato per le operazioni di permuta nello IAS 16 *Immobil, impianti e macchinari*, nello IAS 38 *Attività immateriali* e nello IAS 40 *Investimenti immobiliari*¹²:
 - a. se l'operazione ha sostanza commerciale, l'entità conferente eliminerà contabilmente la partecipazione ceduta e rileverà al *fair value* la partecipazione nella conferitaria (la differenza sarà rilevata nell'utile/perdita dell'esercizio);
 - b. se l'operazione non ha sostanza commerciale, l'entità conferente non rileverà alcun impatto nell'utile/(perdita) dell'esercizio in quanto la partecipazione trasferita sarà riclassificata come partecipazione nella conferitaria senza modificare il suo valore.

¹² In particolare, il concetto di "sostanza commerciale" è riportato nei seguenti paragrafi IAS 16.24-25, IAS 38.45-46 e IAS 40.28.

2. BILANCIO CONSOLIDATO

Nel bilancio consolidato dell'entità acquirente/conferitaria, in relazione alle operazioni in oggetto, gli acquisti/conferimenti sia di rami d'azienda, sia di partecipazioni di controllo sono entrambi inquadrabili come "*business combinations under common control*" e pertanto soggetti al trattamento contabile definito per gli acquisti/conferimenti di rami d'azienda nel bilancio d'esercizio, in precedenza trattato.

Resta inteso che nel bilancio consolidato del comune gruppo di appartenenza, in ottemperanza alle disposizioni dell'IFRS 10, tutte le operazioni *under common control* vengono elise.

* * * * *

Inoltre, le tipologie di operazioni sopra indicate devono essere oggetto di adeguata illustrazione nelle note al bilancio, utilizzando come informativa minima quella richiesta dall'IFRS 3, oltre all'informativa già richiesta dallo IAS 24.

OTTOBRE 2016


"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

Allegato 1


Business combinations under common control che non hanno una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite – Esempi di applicazione del principio della continuità dei valori

A) Cessione di un *business* ad un'entità *under common control* con incasso di un corrispettivo in denaro (operazioni di acquisto/vendita di un business)


A1) Le entità coinvolte non hanno un rapporto partecipativo di controllo

	Valore contabile del business: 100 (Net assets)			
	Corrispettivo in denaro: 150		Corrispettivo in denaro: 60	
	Entità A (venditrice)		Entità A (venditrice)	
	Cassa	150	PN	50
			Net assets	100
	Entità B (acquirente)		Entità B (acquirente)	
	Net assets	100	Cassa	150
	PN	50		
			Net assets	100

A2) Le entità coinvolte hanno un rapporto partecipativo di controllo – l'entità venditrice è la controllante dell'entità acquirente


	Valore contabile del business: 100 (Net assets)			
	Corrispettivo in denaro: 150		Corrispettivo in denaro: 60	
	Entità A (venditrice)		Entità A (venditrice)	
	Cassa	150	Net assets	100
			Dividendo	50
	Entità B (acquirente)		Entità B (acquirente)	
	PN	50	Cassa	150
	Net assets	100		
			Net assets	100

A3) Le entità coinvolte hanno un rapporto partecipativo di controllo – l'entità venditrice è la controllata dell'entità acquirente


	Valore contabile del business: 100 (Net assets)			
	Corrispettivo in denaro: 150		Corrispettivo in denaro: 60	
	Entità A (acquirente)		Entità A (acquirente)	
	Net assets 100	Cassa 150	Net assets 100	Cassa 60
	Partecip. in B 50			Dividendo 40
	Entità B (venditrice)		Entità B (venditrice)	
	Cassa 150	Net assets 100	Cassa 60	Net assets 100
		PN 50	PN 40	

B) Conferimento di un business ad un'entità under common control


B1) Le entità coinvolte non hanno un rapporto partecipativo di controllo al momento

	Valore contabile del business: 100 (Net assets)			
	Fair value delle azioni: 150		Fair value delle azioni: 60	
	Entità A (conferente)		Entità A (conferente)	
	Partecip. in B 100	Net assets 100	Perdita di valore 40	Net assets 100
			Partecip. in B 60	
	Entità B (conferitaria)		Entità B (conferitaria)	
	Net assets 100	PN 100	Net assets 60	PN 60

B2) Le entità coinvolte hanno un rapporto partecipativo di controllo – l'entità conferente è la controllante dell'entità conferitaria

	Valore contabile del business: 100 (Net assets)			
	Fair value delle azioni: 150		Fair value delle azioni: 60	
	Entità A (conferente)		Entità A (conferente)	
	Partecip. in B 100	Net assets 100	Perdita di valore 40	Net assets 100
			Partecip. in B 60	
	Entità B (conferitaria)		Entità B (conferitaria)	
	Net assets 100	PN 100	Net assets 60	PN 60

B3) Le entità coinvolte hanno un rapporto partecipativo di controllo – l'entità venditrice è la controllata dell'entità acquirente

 <p>Si ritiene rara questa casistica in quanto post-conferimento si verrebbe a creare un rapporto partecipativo diretto della controllata nei confronti della propria controllante.</p>	Valore contabile del business: 100 (Net assets)			
	Fair value delle azioni: 150		Fair value delle azioni: 60	
	Entità A (conferitaria)		Entità A (conferitaria)	
	Net assets	100	PN	100
	Entità B (conferente)		Entità B (conferente)	
	Partec. in A	100	Net assets	100
			Perdita di valore	40
			Partec. in A	60
			Net assets	100